

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

In persona del Giudice Unico dott. Lucia Elena Formica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, tra:

██████████, cf. ██████████, elettivamente domiciliato in Milano, ██████████ presso lo studio degli avv.ti Alfonso Zurlo e Chiara Zurlo, che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

e

██████████ cf. ██████████ elettivamente domiciliata in Garbagnate Milanese, ██████████ presso lo studio dell'avv. Francesco Barberio, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate all'udienza del 11 febbraio 2009, come da fogli allegati alla presente sentenza;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5.4.2006, il sig. ██████████ conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la sorella ██████████ ed esponeva che: - in data 4 gennaio 1996 era deceduta la comune madre, sig.ra ██████████ lasciando eredi i quattro figli; - in successione era caduto solamente il credito verso l'INPS per l'arretrato dell'indennità di accompagnamento, dell'importo di lire 44.975.385; - tale importo era stato riscosso il 28.7.2000 dalla convenuta, la quale, malgrado i solleciti, aveva ommesso di versargli la sua parte. Ciò premesso, l'attore chiedeva la

condanna della convenuta a pagare la somma di € 7.479,59, con gli interessi e la rivalutazione.

La convenuta si costituiva con comparsa depositata in data 24.6.2006, chiedendo la reiezione delle domanda avversaria, perché – sosteneva – tutti i fratelli, [redacted] compreso, avevano rinunciato a suo favore alla quota dell'indennità in questione, in considerazione del fatto che era stata lei ad accudire per anni la mamma, invalida e con modesti introiti, e a sostenere le relative spese .

In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la condanna dell'attore a pagare la somma di € 40.500,00, a titolo di compenso per l'assistenza prestata alla mamma e/o per contributo al mantenimento e/o per alimenti.

Le parti depositavano memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c.

L'istruttoria, oltre alla produzione di documenti, comportava l'assunzione di testimonianze e l'interrogatorio formale delle parti.

All'udienza del 11.02.2009 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati alla sentenza.

Quindi, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la causa giunge a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' provato, mediante interrogatorio formale della convenuta, che quest'ultima ha riscosso gli arretrati dell'indennità di accompagnamento a cui la mamma [redacted] aveva diritto in quanto invalida.

Tuttavia, è stato altresì provato che, subito dopo funerali, i tre fratelli [redacted] concordemente rinunciarono alla quota loro spettante su tale somma a favore della sorella Alba Antonietta, per compensarla dell'impegno profuso in tanti anni per l'accudimento della mamma, che aveva ospitato in casa per dieci o dodici anni, provvedendo concretamente anche alle spese di mantenimento e mediche, dal momento che l'anziana aveva una modesta pensione.

Tutto ciò risulta dalla deposizione di [redacted] fratello di entrambe le parti e a sua volta erede di [redacted]. Va precisato che non vi è ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità del teste, per un verso, in quanto personalmente e direttamente informato dell'accordo di cui ha riferito (per altro a lui stesso sfavorevole) e, sotto altro profilo, per la posizione equidistante dalle parti.

Il sig. [REDACTED] ha precisato che alla proposta di rinunciare alla quota dell'indennità in questione, tutti i fratelli si dichiararono d'accordo anche [REDACTED].
La domanda dell'attore, pertanto, va respinta.

La domanda riconvenzionale mira ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento di una somma, forfettariamente indicata, a titolo di compenso per l'assistenza prestata dalla convenuta a favore della mamma e di contributo alla spese di mantenimento e cura.

Siffatta domanda è infondata.

In primo luogo, si osserva che la spontanea messa a disposizione di vitto, alloggio e accudimento (oltre all'impagabile affetto), nei confronti di un familiare costituisce obbligazione naturale, la cui ricompensa ha portata non patrimoniale ed è rappresentata dalla condivisione di vita con il proprio caro, dallo scambio di affetto e dalla consapevolezza della serenità trasmessa al congiunto.

Le spese concretamente affrontate, p.e. per cure mediche, costituiscono invece veri e propri crediti nei confronti del *de cuius*, trasmissibili agli eredi, sicchè chi le abbia anticipate ha diritto di ripeterle dagli eredi.

Tuttavia, tali spese vanno documentate o almeno provate mediante specifiche prove orali, mentre non è consentito ricorrere alla liquidazione equitativa (come chiesto dalla convenuta, che ha fatto genericamente riferimento a non meglio quantificati esborsi), perché quell'istituto è applicabile in materia di liquidazione di danni, non di quantificazione di obblighi di restituzione.

Inoltre, la convenuta non ha neppure provato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 438 c.c. per la dedotta obbligazione alimentare (che, secondo la prospettazione, lei sola avrebbe assolto maturando il diritto a rivalersi sui fratelli), in particolare lo stato di bisogno della madre.

In proporzione alla reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per la parziale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio,
respinta o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:

respinge la domanda dell'attore;



respinge la domanda riconvenzionale;

liquida le spese di lite della convenuta in € 150,00 per anticipazione (esclusa l'integrazione del contributo unico), € 978,00 per diritti, € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;

condanna l'attore a rimborsare alla convenuta il 50% delle spese di lite sopra liquidate.

Così deciso in Milano il 20 maggio 2009.

Il Giudice
dott.ssa Lucia Elena Formica

